

(N. 1524)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1951 (V. Stampato N. 734)*

d'iniziativa dei Deputati FASSINA e CONCI Elisabetta

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 FEBBRAIO 1951

Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata Amministrazione austriaca.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica con le qualifiche di maestri di posta ed officianti postali ed iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base all'articolo 3, lettera e), del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sono computati utili, ai fini del calcolo della buonuscita, gli anni di

servizio fatti con tali qualifiche, nonchè gli anni dei servizi provvisori precedenti la prima nomina, divenuti definitivi agli effetti della pensione in virtù dell'articolo 11 e del paragrafo 61 della prammatica di servizio austro-ungarica, e dell'articolo 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369.

Le liquidazioni avvenute in difformità con la disposizione che precede potranno essere rifatte a richiesta degli interessati o dei loro legittimi eredi.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
MARTINO.